



COMUNE DI MARACALAGONIS

Provincia di Cagliari

* * *

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 15	OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Data 21.02.2008	

L'anno duemilaotto il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 13.00 nella apposita sala comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alessandro Affinita, nominato con delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 44/19 del 31.10.2007 e successivo decreto del Presidente n. 111 del 06.11.2007 per la provvisoria gestione del Comune di Maracalagonis

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Michele Lavra ha adottato la deliberazione di seguito riportata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

RICHIAMATO l'articolo 52 del D.lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, con il quale è data facoltà ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;

VISTA la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATO l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede l'introduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la contestuale soppressione della tassa smaltimento rifiuti di cui al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

CHE l'art. 49 del D.Lgs. 05 febbraio 1997, n.22 e' stato abrogato dall'art. 264 del D.Lgs. 03-04-2006 n. 152 ma i provvedimenti attuativi del decreto n. 22 del 1997 continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi della parte quarta del decreto n. 152 del 03-04-2006;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica del regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 12-02-2003 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30-04-2007;

VISTA la legge finanziaria 2008 n. 244 del 24-12-2007;

VISTO il decreto ministeriale del 20-12-2007 che proroga il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2008 al 31-03-2008;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

P R O P O N E

1. Di modificare i seguenti articoli come segue:

Articolo 21, comma 2 – sostituito:

Ai fini della determinazione del nucleo familiare delle utenze domestiche non stabilmente attive, viene attribuito un numero di componenti rapportato alla superficie dell'abitazione da assoggettare a tariffa e desunto dalla seguente tabella:

- ☐ Fino a 50 mq - numero 2 componenti
- ☐ Da 51 mq a 100 mq – numero 3 componenti
- ☐ Da 101 mq a 150 mq – numero 4 componenti
- ☐ Da 151 mq a 200 mq – numero 5 componenti
- ☐ Oltre 201 mq - numero 6 componenti

Dopo l'articolo 39 è inserito l'articolo 39/bis "Compensi Speciali":

In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662 che dà facoltà al Comune di destinare parte delle proprie entrate al potenziamento dell'ufficio tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Detti compensi si intendono al lordo degli oneri riflessi anche a carico Ente.

A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:

- o Il 15% del gettito della TARIFFA RIFIUTI riscossa dall'attività di recupero è destinato all'incentivazione del personale di ruolo dell'ufficio tributario ed al restante personale di ruolo che eventualmente collabori con lo stesso ed è ripartito con determina del suo Dirigente in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali aziendali in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale ed aziendale;
- o Il 2% del gettito della TARIFFA RIFIUTI riscossa dall'attività di recupero nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi ed è utilizzato, con determina del suo Dirigente, per l'acquisto di attrezzature e dotazioni per la formazione giuridica del personale addetto.

2. Di trasmettere copia conforme della deliberazione conseguente alla presente proposta e dell'approvando regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 che il predetto regolamento, aggiornato con le nuove modifiche introdotte, ha effetto dal 01-01-2008.

Allegati: Regolamento per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani con le modifiche di cui sopra.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto l'aspetto della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267;

DELIBERA

In conformità alla suesposta proposta, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Alessandro Affinita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Lavra

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Alessandro Affinita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Lavra

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 25.02.2008 prot. 2069

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Lavra

pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Per la regolarità tecnica esprime parere ***favorevole***.

Data 05.02.2008

Il Responsabile del Procedimento
F.to M. Corona

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to I. Podda

Per la regolarità contabile esprime parere ***favorevole***

Data 05.02.2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to I. Podda



COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 12.02.2003
e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.04.2007 e con
delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 21.02.2008



INDICE

Titolo I°: Disposizioni generali

	Pagina
Art.1 Oggetto del regolamento	3
Art.2 Servizio di gestione dei rifiuti e soggetto gestore	3
Art.3 Istituzione della tariffa	3
Art.4 Piano finanziario e costo del servizio	3
Art.5 Determinazione ed approvazione della tariffa	4
Art.6 Articolazione della tariffa	4
Art.7 Categorie di utenza	5
Art.8 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	5
Art.9 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	6
Art.10 Attivazione del servizio	6

Titolo II°: Applicazione della tariffa

Art.11 Presupposti della tariffa	7
Art.12 Soggetti obbligati al pagamento e soggetti responsabili	7
Art.13 Superfici soggette a tariffa	7
Art.14 Commisurazione delle superfici	8
Art.15 Locali ed aree non soggetti a tariffa. Esclusioni	8
Art.16 Locali soggetti a tariffa con superficie ridotta	10
Art.17 Tariffe per particolari condizioni di uso	11
Art.18 Riduzione di tariffa per mancato svolgimento del servizio	11
Art.19 Classificazione delle categorie di utenze non domestiche	12
Art.20 Utenze domestiche residenti. Determinazione del numero di occupanti	13
Art.21 Utenze non stabilmente attive	14
Art.22 Tariffa giornaliera	14
Art.23 Manifestazioni ed eventi	15
Art.24 Agevolazioni per la raccolta differenziata	15
Art.25 Riduzioni per l'avvio al recupero dei rifiuti	16
Art.26 Altre agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di disagio socio-economico	16

Titolo III°: Denunce, accertamento, riscossione, rimborsi

Art.27 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	17
Art.28 Denunce	17
Art.29 Interrelazione tra gli uffici comunali	18
Art.30 Poteri del comune	18
Art.31 Accertamento	19
Art.32 Conguagli	20
Art.33 Fatturazione e riscossione	20
Art.34 Pagamenti	20
Art.35 Rimborsi	20
Art.36 Limite per pagamenti e rimborsi	21
Art.37 Tasse, imposte e addizionali	21
Art.38 Prescrizione	21
Art.39 Arbitrato	21
Art. 39/bis Compensi Speciali	21
Art.40 Norme transitorie	22
Art.41 Norme finali	22




Titolo I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in particolare determina la classificazione delle categorie, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti.

Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti e soggetto gestore



Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 5/2/1997 n. 22, nelle zone del territorio comunale individuate dal successivo art. 10

Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento che disciplina il servizio medesimo. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa ed automatica applicazione la relativa Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i servizi aggiuntivi svolti al di fuori del regime di privativa (noleggio di attrezzature per la raccolta dei materiali, servizi suppletivi di raccolta e smaltimento, ecc.) che verranno regolati da specifico contratto di natura privatistica.

Ai fini dell'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani, il "soggetto gestore" è individuato nel Comune.

Art. 3 - Istituzione della tariffa

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nella varie fasi di conferimento, raccolta, anche differenziata, trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento finale degli stessi, svolta in regime di privativa, è istituita nel territorio comunale la tariffa di gestione dei rifiuti urbani, determinata sulla base dei criteri dettati dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97, dal D.P.R. n. 158/99 e dal presente regolamento.

La tariffa è applicata e riscossa a proprio titolo dal comune sulla base delle disposizioni contenute nel presente regolamento e della normativa vigente in materia.

Art. 4 - Piano finanziario e costo del servizio



Il costo complessivo del servizio è definito ogni anno dal comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato secondo le modalità previste dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99 ed è integralmente coperto, a regime, dal gettito della tariffa.

Il Comune provvede annualmente, entro il mese di giugno a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del Piano finanziario e della relazione di cui all'art. 8, comma 3, D.P.R. 158/99.

Art. 5 Determinazione ed approvazione della tariffa

Il competente organo comunale approva il piano finanziario e la tariffa per la gestione dei rifiuti entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Nelle more dell'aggiornamento annuale della tariffa si applica in via provvisoria l'ultima tariffa approvata, salvo conguaglio. In caso di mancata approvazione della tariffa entro il termine di cui al comma 1, si intende prorogata la tariffa vigente.

La tariffa, commisurata ad anno solare, è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

E' in ogni caso assicurata la gradualità nel tempo degli adeguamenti tariffari derivanti dall'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, sono applicati i coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/99. Tali coefficienti vengono determinati su base annua ed indicati nel provvedimento di approvazione della tariffa.

La tariffa, per la sua parte fissa, e' dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, purché agibili, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi o delle aree operative sia temporaneamente sospeso.

Art. 6 - Articolazione della tariffa

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dal Comune tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 5-02-1997, n. 22.

La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e alla qualità del servizio reso, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 21, secondo comma, del D.Lgs. 05-02-1997, N. 22.



Art. 7 Categorie di utenza

La classificazione dei locali e delle aree delle utenze non domestiche, in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, e' effettuata sulla base dei criteri e dei coefficienti risultanti nell'allegato "B" e tenuto conto delle specificità della realtà comunale, ed è riportata nell'allegato "B" al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. Le attività non espressamente elencate nell'allegato ".." suddetto, ai fini dell'applicazione della tariffa, sono associate alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, quindi, della connessa potenzialità di produzione di rifiuti.

-nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale (oppure si fa riferimento alla media dei coefficienti Kc e Kd stabiliti per le attività esercitate)

-la tariffa e' unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (es. area espositiva, area commerciale, area deposito...), pure se ubicate in luoghi diversi. Tuttavia, in caso di esercizio di attività con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima, si applicano distinte Tariffe anche nell'ipotesi di complesso unitario.

-ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti relativamente all'esercizio delle attività medesime, semprechè tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento e' a quest'ultima.

-sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali e le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.

-per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, e' quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

I criteri di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse fasce territoriali sono indicati nel provvedimento annuale di approvazione della tariffa.

Art. 8 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare l'ufficio tributi fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti si fa riferimento all'art. 21 del presente regolamento
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 2 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.



3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 9 Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.



10 - Attivazione del servizio.

Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal comune ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa, la tariffa è dovuta nella misura del 40 per cento per i locali e le aree situati ad una distanza superiore a 500 metri e inferiore a un Km., dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato e nella misura del 30 per cento per i locali e le aree situati ad una distanza superiore a un chilometro dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relativa alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di attestazione dell'ufficio competente.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposita deliberazione della giunta comunale a determinati periodi stagionali, la tariffa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

TITOLO II° APPLICAZIONE DELLA TARIFFA



Art. 11 - Presupposti della tariffa.

La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione, da chiunque effettuata, di locali, od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

L'occupazione o la conduzione dei locali od aree scoperte di cui al comma 1, si presume, senza possibilità di prova contraria, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) per tutte le tipologie di locali ed aree, con la presenza di mobilio o macchinari e l'attivazione anche di una sola utenza per l'erogazione di gas, luce, acqua;
- b) per le utenze domestiche, con l'acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 12 -Soggetti obbligati al pagamento e soggetti responsabili.

La tariffa è dovuta da chiunque ed a qualsiasi titolo occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di utilizzo del servizio e per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica (con vincolo di solidarietà con i subentranti nei diritti della persona giuridica)

Per i locali e le aree destinate ad attività ricettiva alberghiera o simili (residence, campeggi, affittacamere, ecc.) è obbligato al pagamento il soggetto che gestisce l'attività. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali o sub-affittati per periodi non superiori all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare di diritto reale sul bene ovvero il titolare del contratto di locazione pluriennale.

Per le utenze domestiche residenti responsabile del pagamento della tariffa è l'intestatario della scheda anagrafica mentre per le utenze domestiche non residenti è l'intestatario di altra utenza per l'erogazione di gas, luce o acqua. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica responsabile del pagamento è il soggetto che le presiede o le rappresenta.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tariffa per i locali e le aree scoperte di uso comune nonché per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tariffario attinenti ai locali e alle aree in uso esclusivo.

Art. 13 - Superfici soggette a tariffa

Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali, principali o accessori, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso

l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso ed a prescindere dalla loro regolarità in relazione a norme di carattere edilizio. Sono fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 15.

Sono altresì soggette a tariffa:

- le aree coperte, anche se aperte da un solo lato (porticati, tettoie, chiostri, ecc.) e le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di un'attività economica (campeggi, parcheggi custoditi, stabilimenti balneari, parchi gioco, depositi di merci, aree attrezzate, ecc.);
- le aree scoperte destinate temporaneamente ad attività, anche svolte in maniera occasionale o abusiva, quali mercati ambulanti, fiere, mostre, ecc.

Art. 14 - Commisurazione delle superfici

Le superfici da computare per l'applicazione della tariffa sono calcolate:

- per i locali coperti, sul filo interno dei muri perimetrali al netto di muri divisorii interni ovvero sulla linea di demarcazione della zona calpestabile comunque individuata;
- per le aree, sul perimetro interno comunque determinato o costituito da elementi oggettivamente individuabili, al netto della superficie degli eventuali locali che vi insistono.

La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore al mezzo metro quadrato ovvero per difetto se è inferiore o uguale al mezzo metro quadrato.

Non si tiene conto delle superfici o della parte delle medesime dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

Art. 15 - Locali ed aree non soggetti a tariffa. Esclusioni.

Non sono soggetti al pagamento della tariffa:

- a) locali ed aree che non possono produrre rifiuti in quanto impraticabili, interclusi o in stato permanente di abbandono ovvero in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo l'esclusione è limitata al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di fine dei lavori, o, se antecedente, di utilizzo dell'immobile;
- b) le superfici delle attività economiche ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati ovvero pericolosi al cui smaltimento sono tenuti i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- c) balconi, verande, terrazze, tettoie e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse e non utilizzati quali superfici operative di utenze non domestiche;
- d) solai e sottotetti, anche se portanti, non collegati da scale fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- e) i locali adibiti a ricovero di attrezzi agricoli o di derrate, i fienili, i silos e le serre;
- f) superfici coperte di altezza inferiore o uguale a mt. 1,50. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a mt. 1,50;
- g) locali riservati esclusivamente a centrali termiche, impianti tecnologici, vani ascensori, silos, celle frigorifere, forni, ecc. ove non sia compatibile o non si abbia, di regola, la presenza di persone;

- h) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, non detenuti od occupati in via esclusiva;
- i) i locali destinati esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- k) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento di rifiuti urbani e/o assimilati in virtù di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- l) I fabbricati rurali ad uso abitativo, ma di fatto e in via occasionale utilizzati strumentalmente per l'attività agricola con produzione di rifiuti speciali
- m) Le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- n) Delle stazioni di servizio carburanti, visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e uscita dei veicoli.
- o) Le aree utilizzate come deposito di veicoli da demolire

Inoltre non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- i) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;

Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- a. le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, ovvero non allacciati ai servizi pubblici a rete ovvero privi di qualsiasi arredo nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate.
- b. i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- c. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i




- locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere b) e), devono presentare all'ufficio tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Le esclusioni di cui ai commi precedenti competono solamente a condizione che esse siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 16 - Locali soggetti a tariffa con superficie ridotta.

In caso di contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani e rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione della tariffa

Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici e medici, odontotecnici	10%
Autofficine, carrozzerie, elettrauto	30%
Verniciatura, fonderie, smalterie, lucidatura mobili	40%
Metalmeccanici, lavorazione acciaio e lamiera, autodemolitori, cantieri navali, fabbri e tomitori	20%
Falegnamerie, allestimenti, insegne, materie plastiche, vetroresina	20%
Imbianchini e tinteggiatori	15%
Marmisti, lapidei, manufatti in cemento	30%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.



Le riduzioni previste dal presente articolo vengono applicate in alternativa alle esclusioni di superficie di cui al precedente art. 15, comma 1, lettera b).

La riduzione viene accordata su richiesta di parte da presentare al protocollo del Comune indirizzata all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre ed è concessa a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella richiesta deve essere allegata documentazione idonea a dimostrare la produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi nonché la corretta osservanza della normativa in materia di smaltimento degli stessi mediante presentazione all'ufficio tributi di idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti.

La riduzione ha validità anche per le annualità successive a condizione che permangano le condizioni per la sua applicazione. In caso di variazioni nel corso dell'anno che facciano venire a meno le condizioni per l'applicazione della riduzione, l'utente è tenuto a presentare apposita denuncia entro i termini di cui all'art. 28.

Art. 17 - Tariffe per particolari condizioni di uso.

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.
2. La Tariffa è ridotta del 30% nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
4. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Art. 18 - Riduzioni di tariffa per mancato svolgimento del servizio

La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio è istituito ed attivato.

Nel caso di locali od aree scoperte, esterni al perimetro delle zone suddette, gli occupanti o conduttori degli stessi hanno comunque l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati, da essi prodotti, nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione; tuttavia, in tal caso la tariffa è ridotta al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri e inferiore a un Km, ovvero al 30% se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera il Km.



L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per cause di forza maggiore non dà diritto a riduzioni di tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga per più di 15 giorni consecutivi, determinando una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, si applica una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 50%. La riduzione è applicata per ogni mese di interruzione del servizio, computando a tale scopo come mese intero la frazione superiore a 15 giorni.

Nel caso in cui il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito ed attivato, venga svolto in grave violazione delle disposizioni previste nel Regolamento di gestione dei rifiuti o delle prescrizioni contrattuali previste con i soggetti che effettuano la raccolta e lo smaltimento, l'utente ha l'obbligo di fare segnalazione scritta al comune mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata regolarizzazione del servizio nei successivi trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, l'utente ha diritto alla riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 30% a decorrere dal mese successivo a quello di avvenuta comunicazione e sino a tutto il mese in cui la situazione si protrae.

Art. 19 - Classificazione delle categorie di utenze non domestiche

In relazione all'attività principale svolta nei locali ed aree, le utenze non domestiche vengono classificate nelle seguenti categorie

Comuni con oltre 5000 abitanti

Cat. Descrizione attività

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Campeggi, distributori di carburante
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, istituti professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista



- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, amburgherie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato di generi alimentari
- 30 Discoteche, night club

Per attività non contemplate nelle suddette categorie si usano criteri di analogia.

L'attribuzione della categoria di appartenenza delle utenze non domestiche viene effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, si applicherà la categoria relativa all'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.

La categoria di appartenenza per ogni utenza non domestica è unica, anche se i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento dell'attività sono ubicati in luoghi diversi e presentano destinazioni d'uso diverse ovvero hanno utilizzi diversi ma complementari all'esercizio dell'attività. La possibilità di applicare diverse categorie a locali ed aree di un'unica utenza sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative che, per la loro elevata incidenza, assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria. Tali circostanze devono essere adeguatamente dimostrate attraverso idonea documentazione.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, limitatamente alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza non domestica aggiuntiva.

Il comune non è tenuto a comunicare il cambio di categoria derivante da adeguamenti di regolamento.

Art. 20 - Utenze domestiche residenti - Determinazione del numero di occupanti

Il numero degli occupanti delle utenze domestiche residenti viene determinato sulla base delle risultanze anagrafiche. Qualora più nuclei familiari risultino residenti in un'unica unità immobiliare, il numero degli occupanti viene determinato sommando i componenti dei diversi nuclei familiari.

Dal numero complessivo degli occupanti vengono esclusi i componenti che risultano ricoverati in via permanente presso case di cura o di riposo. Tale circostanza viene riconosciuta su denuncia dei soggetti obbligati al pagamento corredata di relativa documentazione, con decorrenza dal mese successivo alla data della richiesta.

Ai fini della determinazione della tariffa per le utenze domestiche residenti viene assunto il numero degli occupanti determinati secondo quanto disposto nei commi precedenti, con riferimento alla data

del 1° gennaio dell'anno ovvero alla data di acquisizione della residenza dell'intero nucleo familiare, se successiva.

Tutte le variazioni del numero degli occupanti delle utenze domestiche residenti intervenute dopo la data indicata nel precedente comma 3 vengono considerate ai fini del computo della tariffa a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Art. 21 - Utenze non stabilmente attive

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 158/99 si considerano utenze non stabilmente attive:

- relativamente alle utenze domestiche, le unità immobiliari occupate o condotte, per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni, anche non consecutivi, da persone residenti in altro comune, residenti all'estero, ovvero residenti in altra unità immobiliare all'interno del comune medesimo;
- relativamente alle utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale, occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni.

Ai fini della determinazione del nucleo familiare delle utenze domestiche non stabilmente attive, viene attribuito un numero di componenti rapportato alla superficie dell'abitazione da assoggettare a tariffa e desunto dalla seguente tabella:(1)

- ☐ Fino a 50 mq - numero 2 componenti
- ☐ Da 51 mq a 100 mq - numero 3 componenti
- ☐ Da 101 mq a 150 mq - numero 4 componenti
- ☐ Da 151 mq a 200 mq - numero 5 componenti
- ☐ Oltre 201 mq - numero 6 componenti

Art. 22 - Tariffa giornaliera.

Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze che occupano o conducono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera come definita nel presente articolo.

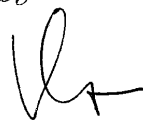
E' temporanea l'occupazione inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.

La tariffa giornaliera, articolata sia nella parte fissa che nella parte variabile, è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno o frazione di giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è determinata, per ogni categoria di utenza, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale, maggiorata del 50%. E' in ogni caso facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'autorizzazione a partecipare a fiere ed eventi è tenuto a trasmettere l'elenco degli autorizzati all'ufficio preposto.

1. comma modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 21.02.2008



Il pagamento della tariffa giornaliera può essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al pagamento della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, presso gli uffici comunali competenti.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa che può essere effettuato, contestualmente all'eventuale tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune.

In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.

Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 23 - Manifestazioni ed eventi

In deroga a quanto previsto al precedente art. 22, per l'occupazione di locali ed aree sia pubbliche che private, effettuate in occasione di particolari manifestazioni o eventi che richiedono l'organizzazione e l'espletamento di uno specifico servizio di gestione dei rifiuti, il comune può definire, in accordo con l'organizzatore o il promotore, una tariffa forfetaria a copertura dei costi del servizio, anche attraverso la stipula di specifici contratti.

IMPIANTI SPORTIVI

Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi (stadio comunale, Palasport e simili per eventi sportivi o per altre manifestazioni socio-culturali-ricreative), la cui relativa produzione di rifiuti è variabile, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni in corso d'anno nonché il numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici contratti tra gestore dell'impianto e il Comune, e la tariffa è assorbita da detto contratto.

In mancanza di stipula di contratto, la tariffa annuale è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

Art. 24 - Agevolazioni per la raccolta differenziata

Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e/o assimilati e nel perseguimento degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti.

Ferma restando la integrale copertura dei costi del servizio, il comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti, ad eccezione della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio, previste dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. n. 22/97 e dall'art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 158/99. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze.

Le agevolazioni sono concesse a consuntivo e sono stabilite nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe ovvero in un separato provvedimento nel quale sono indicati, in dettaglio,



gli obiettivi raggiunti, i criteri di determinazione delle riduzioni applicate per le varie categorie di utenza e le modalità di conguaglio ovvero di rimborso.

Possono altresì essere previste agevolazioni per le utenze scolastiche che, a seguito di specifici accordi, aderiscano a progetti di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche ambientali di riduzione della produzione dei rifiuti.

Art. 25 - Riduzioni per l'avvio al recupero dei rifiuti.

Alle utenze che avviano al recupero presso soggetti privati autorizzati rifiuti urbani o assimilati agli urbani, diversi dai rifiuti di imballaggio secondari e terziari, vengono riconosciute riduzioni della quota variabile della tariffa proporzionali alla quantità annua dei rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al recupero, desunte dalla seguente tabella:

Incidenza minima dei rifiuti avviati al recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti	Riduzione della quota variabile della tariffa
20%	10%
40%	20%
60%	30%
80%	40%
100%	50%

Sino a quando non sono avviati e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, la produzione annua dei rifiuti viene calcolata sulla base dei coefficienti approvati in sede di determinazione della tariffa.

La riduzione viene concessa su richiesta dell'interessato da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo. La domanda deve essere corredata da attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Art. 26 - Altre agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di disagio socio-economico.

Il Comune, nell'ambito di interventi socio assistenziali ovvero di prestazioni sociali agevolate, può riconoscere a soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, agevolazioni per il pagamento della tariffa, anche sotto forma di esenzione. I relativi oneri sono a carico del bilancio comunale e finanziati con proventi diversi dal gettito della tariffa.

I criteri ed i requisiti per usufruire delle agevolazioni sono stabiliti dal Comune con apposito regolamento.

I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali hanno titolo per la concessione del sussidio sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.



TITOLO III°
DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI

Art. 27 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tariffa è commisurata ad anno solare a cui corrisponde un'obbligazione autonoma.

L'obbligazione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione. Nel caso di multiproprietà, la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva dei locali ed è pagata dall'amministratore.

Le variazioni delle condizioni per l'applicazione della tariffa (cambio d'uso dei locali, variazioni di superficie, perdita del diritto alle riduzioni, ecc.) decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

La cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'obbligazione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia, debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive nel caso in cui l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata pagata dall'utente subentrante. La cancellazione della residenza anagrafica non comporta la cessazione dell'obbligazione.

Art. 28 - Denunce

I soggetti di cui all'art. 12 devono presentare al comune denuncia unica dei locali e delle aree soggette a tariffa site nel territorio comunale, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'applicazione della tariffa rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, tutte le variazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa o che, comunque, influiscano sull'applicazione e riscossione della stessa in relazione ai dati da indicare in denuncia.

La denuncia originaria, di variazione o di cessazione, deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal comune e messi a disposizione dell'utenza. Essa deve contenere tutti i dati e gli elementi utili ai fini della individuazione dei soggetti e della determinazione della tariffa.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e



l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. A decorrere dal 1 gennaio 2007 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli della Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

La denuncia è sottoscritta da uno dei soggetti obbligati al pagamento ovvero dal rappresentante legale o negoziale ed è presentata direttamente al comune, che ne rilascia ricevuta. In caso di spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede la data del timbro postale.

Sono considerate valide ai fini della determinazione dell'obbligazione e del pagamento della tariffa le denunce presentate oltre i termini. E' fatta salva l'applicazione degli interessi per ritardata fatturazione e delle sanzioni.

Non sono soggette ad obbligo di denuncia le variazioni relative al numero di componenti del nucleo familiare per le quali verranno attinte le informazioni direttamente dall'Ufficio Anagrafe comunale.

L'erede che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a tariffa a carico del soggetto defunto, ha il solo obbligo di comunicare gli elementi di novità.

Art. 29 - Interrelazione tra gli uffici comunali.

Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni o variazioni anagrafiche o in occasione del rilascio di autorizzazioni e licenze, invitano l'utente a provvedere alla denuncia per il pagamento della tariffa nei modi e nei termini previsti all'art. 28, mettendo a sua disposizione i modelli per la compilazione. Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'utente di denunciare l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte.

Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio preposto alla gestione della tariffa gli elenchi relativi a:

- variazioni anagrafiche relative a nascite, decessi, cambi di residenza della popolazione;
- provvedimenti relativi all'esercizio di attività commerciali, fisse o itineranti, artigianali, industriali o produttive in genere;
- pratiche di agibilità o abitabilità per l'uso di locali;
- autorizzazioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 30 - Poteri del comune.



Il comune compie tutte le attività di verifica necessarie per individuare i soggetti obbligati al pagamento ed accertare gli elementi che concorrono all'applicazione della tariffa, siano essi derivanti da denuncia di parte ovvero acquisiti in sede di accertamento d'ufficio.

Ai fini dell'attività indicata al comma 1, il comune può:

- rivolgere all'utente motivato invito a trasmettere atti e documenti, ivi comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- inviare questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- acquisire dati e informazioni rilevanti in possesso di uffici pubblici, enti pubblici anche economici, società di erogazione dei pubblici servizi, anche mediante la stipula di convenzioni;
- accedere agli immobili per la rilevazione diretta delle superfici e della destinazione d'uso, qualora non sia possibile determinarle secondo le modalità indicate ai punti precedenti ovvero le informazioni in tal modo acquisite si rivelino insufficienti. L'accesso può avvenire previo avviso scritto da comunicare all'utente almeno cinque giorni prima e tramite personale autorizzato munito di apposito tesserino di riconoscimento. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, per il quali l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo;
- richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento di cui all'art. 12, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree scoperte dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione o acquisizione dei dati, il comune può determinare l'obbligazione tariffaria sulla base di presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.

Il comune può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le relative informazioni siano desumibili da pubblici registri o da provvedimenti emessi dai pubblici uffici. Tali variazioni sono portate a conoscenza dell'utente mediante semplice lettera informativa da inviare contestualmente alla fattura per il pagamento della tariffa. È fatta salva l'applicazione degli interessi per ritardata fatturazione di cui all'art. 31, comma 5.

Art. 31 - Accertamento.

Nel caso in cui, a seguito dell'attività di verifica e controllo, venga accertata un'obbligazione tariffaria in tutto o in parte non denunciata dall'utente, il comune provvede nei termini di prescrizione quinquennale ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta unitamente alla sanzione e agli interessi da inviare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione scritta nella quale vengono indicati i dati e gli elementi utilizzati per la determinazione ovvero la rettifica dell'obbligazione e quantificata la maggiore tariffa dovuta.

La comunicazione può essere inviata all'intestatario dell'utenza o, in caso di omessa denuncia, ad uno dei soggetti obbligati al pagamento della tariffa.

Nel caso in cui l'utente ritenga non fondati gli elementi determinati ai fini dell'applicazione della tariffa, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 inoltra al comune istanza di contestazione, esponendo le motivazioni poste a base della richiesta di rettifica dell'obbligazione.

Il comune, analizzate le motivazioni addotte dall'utente ed acquisite eventuali ed ulteriori informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica, risponde all'utente entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla data di acquisizione delle informazioni, provvedendo ad annullare, rettificare ovvero confermare la comunicazione inviata.

Sulle somme accertate a titolo di tariffa si applicano interessi per ritardata fatturazione nella misura di cui al regolamento generale delle entrate.

Art. 32 - Conguagli

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino, nel corso dell'anno, variazioni dell'obbligazione tariffaria denunciate dall'utente o eseguite d'ufficio ai sensi dell'art. 30, comma 4, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo.

Art. 33 - Fatturazione e riscossione

Il comune provvede alla riscossione della tariffa secondo modalità, consentite dalla normativa vigente, tali da garantire l'efficacia del servizio ed agevolare gli adempimenti degli utenti. La riscossione volontaria può essere effettuata tramite ruolo esattoriale secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 602/73 e del D.P.R. 43/1988 e successive modificazioni oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 nel caso il funzionario responsabile lo ritenga più opportuna.

Il comune emette fattura per la riscossione della tariffa di gestione del servizio rifiuti derivante da:

- a) denuncia originaria o di variazione presentata dal soggetto obbligato o dal soggetto responsabile del pagamento;
- b) recupero d'ufficio;
- c) conguagli effettuati ai sensi dell'art. 32.

Le fatture sono spedite all'indirizzo di residenza del titolare dell'utenza ovvero presso altro recapito dallo stesso indicato in sede di presentazione della denuncia, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate.

Art. 34 - Pagamenti

Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato sulla fattura.

E' in ogni caso garantito il pagamento della tariffa annuale in almeno due rate bimestrali.

In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi nella misura stabilita nel regolamento generale delle entrate.

Trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, è facoltà del comune attivare le procedure per la riscossione coattiva del credito.

Art. 35 - Rimborsi

  20

Nel caso di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa corrisposta il comune dispone il rimborso entro 180 giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita nel regolamento generale delle entrate a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36 - Limite per pagamenti e rimborsi

Non e' dovuto il pagamento della tariffa ne' si da' luogo a rimborso qualora l'importo annuo da corrispondere ovvero da rimborsare risulti inferiore a 4 euro.

Art. 37 - Tasse, imposte e addizionali

La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e' soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto secondo le disposizioni vigenti in materia.

La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e' altresì soggetta al tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.

Eventuali ed ulteriori tasse, imposte o addizionali, definite dallo Stato, dalla regione o dagli enti competenti, attinenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio e saranno applicate secondo le modalita' previste dalla legge.

Art. 38 - Prescrizione

La fattura per la riscossione della tariffa deve essere emessa, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento.

Art. 39 -Arbitrato

Eventuali contestazioni o vertenze che dovessero sorgere circa la interpretazione del presente regolamento ovvero in merito all'applicazione della tariffa potranno essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c.

Art. 39/bis – Compensi Speciali

In relazione a quanto consentito dall'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662 che da' facolta' al Comune di destinare parte delle proprie entrate al potenziamento dell' ufficio tributi e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Detti compensi si intendono al lordo degli oneri riflessi anche a carico Ente.

A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:

- *Il 15% del gettito della TARIFFA RIFIUTI riscossa dall'attivita' di recupero e' destinato all'incentivazione del personale di ruolo dell'ufficio tributario ed al restante*

personale di ruolo che eventualmente collabori con lo stesso ed è ripartito con determina del suo Dirigente in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali aziendali in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale ed aziendale;

○ *Il 2% del gettito della TARIFFA RIFIUTI riscossa dall'attività di recupero nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi ed è utilizzato, con determina del suo Dirigente, per l'acquisto di attrezzature e dotazioni per la formazione giuridica del personale addetto.(2)*

Art. 40 - Norme transitorie

Sono considerate valide ed utilizzate ai fini del pagamento della tariffa le denunce della tassa smaltimento rifiuti presentate fino a tutto il 31 dicembre 2002.

Tutti gli elementi determinanti ai fini del calcolo della tariffa o della concessione di riduzioni e agevolazioni, non desumibili dalle denunce della tassa smaltimento rifiuti, potranno essere denunciati dagli utenti entro il 30 aprile 2003.

L'accertamento e la riscossione della tassa smaltimento rifiuti dovuta fino a tutto il 31/12/02 continua ad essere effettuata dall'Ufficio Tributi del Comune entro i termini di decadenza previsti dal D.Lgs. n. 507/93.

Art. 41 - Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003. Da tale data è soppressa la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

Il regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2003. E' altresì abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con il presente regolamento.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

2. Articolo introdotto con delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 21.02.2003

